

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1)

E' costituita una Società Cooperativa denominata "Ariete Società Cooperativa di produzione e lavoro" per Azioni.

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "Ariete Soc. Coop."

La cooperativa ha sede sociale nel Comune di Modugno (provincia di Bari), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi della vigente normativa.

La Cooperativa può istituire sedi secondarie ed operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località, sia in Italia che all'estero. L'Organo Amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie con rappresentanza stabile (filiali, rappresentanze e recapiti). La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Modugno con semplice decisione dell'organo amministrativo. Spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale o all'estero.

Art. 2)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre dell'anno 2050 e può essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3)

La cooperativa, collaborando allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativistico, anche mediante adesioni a leghe, associazioni e consorzi, ed attuando il principio della mutualità, intesa anche come gestione di servizi tra la cooperativa e gli stessi soci, senza fini di lucro ed avvalendosi di tutte le disposizioni di leggi vigenti e future in materia di cooperazione, si propone di ottenere, per i propri soci, anche tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa ed intellettuale, le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, ambientali e familiari.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, basandosi su quanto previsto dalle leggi in vigore e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori, che diventano soci, instaurano un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuire comunque al raggiungimento dello scopo sociale e dello scambio mutualistico.

Art. 4)

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'acquisizione, sotto qualsiasi for-

ma, di appalti per la progettazione, realizzazione e gestione

di opere, nonché la progettazione, consulenza e gestione di

servizi e forniture di qualsiasi genere, su tutto il territo-

rio, sia nazionale che estero, per conto proprio e/o di ter-

zi, sia da Pubbliche Amministrazioni di qualsiasi genere che

da persone ed enti privati di qualsiasi natura. I servizi e

le attività esercitati dalla cooperativa per il perseguimento

dello scopo sociale, a mero titolo esemplificativo, sono:

1) attività di facility management e global service, relative

agli immobili, loro componenti ed ai patrimoni immobiliari

(pubblici e/o privati) ed opere pubbliche, dei servizi inte-

grati di progettazione, programmazione, gestione, amministra-

zione e manutenzione, e loro derivati, quali a titolo esem-

plificativo:

- progettazione e gestione di centrali operative (Call Cen-
ter);

- progettazione (analisi), realizzazione (sviluppo), commer-
cializzazione ed assistenza di prodotti informatici (hardware
e software) per la gestione di patrimoni immobiliari, degli
arredi e loro componenti;

- monitoraggi, ricognizioni, censimenti e servizi anagrafe
degli immobili;

- gestione condominiale, riscossione affitti, rilevazione dei
consumi delle utenze in genere, nonché quant'altro previsto
per la gestione amministrativa, tecnica e contrattuale;

	- organizzazione e coordinamento di persone e di merci per	
	l'esecuzione di servizi accessori e/o ausiliari agli immobili	
	di cui sopra e alle attività in essi svolte;	
	- progettazione, costruzione e gestione (compreso carpenteria,	
	intonacatura, tinteggiatura, verniciatura, movimento terra e	
	quant'altro) di opere edili e di costruzione in genere (com-	
	presi acquedotti, gasdotti, sistemi fognari, impianti di ad-	
	duzione gas in genere e sistemi di conduttura in genere), ar-	
	redi urbani, di recupero di immobili civili ed industriali,	
	di restauro monumentale, di ristrutturazione, manutenzione,	
	installazione nonché tutte le altre attività connesse, com-	
	plementari ed accessorie;	
	- organizzazione e Direzione Lavori dei servizi tecnici ine-	
	renti la gestione e la manutenzione di immobili;	
	- attività di progettazione, installazione, realizzazione,	
	ampliamento, trasformazione, gestione, conduzione e manuten-	
	zione di:	
	a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distri-	
	buzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di	
	protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli im-	
	pianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	
	b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elet-	
	tronici in genere;;	
	c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condi-	
	zionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,	

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei

locali;

d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di

qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti

della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di

ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio;

h) Impianti di gestione del calore, degli impianti termici,

di riscaldamento e/o raffreddamento;

i) Impianti tecnologici e di supervisione;

l) Tralicci elettrici e distribuzione impianti di media ed

alta tensione;

m) Impianti di illuminazione pubblica e civile;

n) gestione di qualsiasi altra attività connessa, complemen-

tare ed accessoria alle attività di cui ai punti precedenti;

- attività di progettazione, realizzazione, fornitura instal-

lazione, ampliamento, trasformazione, assistenza e manuten-

zione di:

a) sistemi di sicurezza, controllo accessi, telesicurezza,

telecontrollo, antintrusione, videosorveglianza, rilevazione

gas, impianti antincendio e di spegnimento, protezione siste-

mi EDP;

	b) impianti telefonici, radiotelefonici, satellitari, tele-	
	visivi e telelavoro in genere;	
	c) sistemi di informatica, telematica, robotica, ricerca e	
	trasferimento tecnologie;	
	d) arredamento d'ufficio, attrezzatura d'ufficio hardware e	
	software e reti telematiche;	
	e) tutte le altre attività connesse, complementari ed acces-	
	sorie ai punti precedenti, compreso il pronto intervento;	
	- servizi di pulizia di qualsiasi tipo e genere, sanificazio-	
	ne, disinfezione, sanitizzazione, sterilizzazione, disinfe-	
	stazione, derattizzazione, deblattizzazione, spurgo ed auto-	
	spurgo, defogliazione, demuscazione, in ambienti civili, in-	
	dustriali, commerciali, ospedalieri, spazi coperti e scoper-	
	ti, aree libere (arenili, spiagge, ecc.), nonché relativamen-	
	te ai beni, alle attrezzature e ai componenti presenti, per	
	conto di qualsiasi soggetto, pubblico e/o privato, quali uf-	
	fici, industrie, industrie alimentari, magazzini, immobili	
	commerciali e terziari in genere, strutture sanitarie e socio	
	assistenziali (ospedali, case di cura, case-famiglia, case di	
	riposo, orfanotrofi o ogni altro), scuole, università, alber-	
	ghi, centri commerciali, strutture sportive, carceri, comu-	
	nità in genere, convitti, caserme, dormitori e camerate, ba-	
	gni pubblici, laboratori di ricerca e analisi, strutture ri-	
	cettivo-alberghiere e turistiche, stazioni ferroviarie (bina-	
	ri ed interbinari), stazioni metropolitane, stazioni tramvia-	

	rie, autostazioni, stazioni portuali, stazioni aeroportuali,	
	terminal in genere, garage, autosili, e qualsiasi altro am-	
	biente, ivi compreso gli arredi, le attrezzature, i macchina-	
	ri, i mezzi, ecc., presenti nello stesso;	
	- servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione di mezzi	
	di trasporto aereo, marittimo, stradale, su rotaia, quali lo-	
	comotive, vetture ferroviarie, autobus, aeromobili e natanti,	
	o quant'altro;	
	- servizi di presidio, presso enti pubblici e/o privati, per	
	l'esecuzione di interventi di pulizia costante e/o immediata;	
	- pulizia, sanificazione, disinfezione, igienizzazione, boni-	
	fica dei sistemi di ventilazione, delle canalizzazioni d'a-	
	ria, dei condotti di distribuzione dell'aria all'interno di	
	locali, condotte aerauliche, unità di trattamento aria e si-	
	stemi di climatizzazione nonché condotte sotterranee di qual-	
	siasi natura e specie;	
	- sanificazione dell'aria;	
	- servizi di fornitura di materiale igienico-sanitario;	
	- servizi di pulizia con annessa attività di rifacimento let-	
	ti, ricambio effetti letterecchi, per conto di enti pubblici	
	e/o privati;	
	- servizi di pulizia e riordino mense, pulizia attrezzature e	
	locali cucina, pulizie e rigoverno stoviglie, servizi di	
	sguatteria, nonché tutte le altre attività connesse, comple-	
	mentari ed accessorie;	

	- servizio di valorizzazione, custodia, manutenzione e diffu-	
	sione del patrimonio culturale, artistico, architettonico,	
	con l'espletamento di tutte le attività connesse, complemen-	
	tari ed ausiliarie, quali, ad esempio, recupero, restauro,	
	spolveratura, raschiatura, pulitura e disinfezione di qual-	
	siasi tipo di documentazione, materiali bibliografici, museo-	
	grafici, oggetti d'arte, scavi e reperti archeologici; ge-	
	stione aree archeologiche; servizi editoriali di vendita	
	all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;	
	traslochi e trasporti di opere d'arte; fornitura del servizio	
	di riproduzioni e di recapito nell'ambito del prestito bi-	
	bliotecario; servizi di accoglienza, di informazioni, di gui-	
	da ed assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalo-	
	grafici, audiovisivi ed informatici; servizi di utilizzazione	
	commerciale delle riproduzioni, di gestione punti vendita,	
	dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle	
	raccolte discografiche e biblioteche museali; gestione della	
	biglietteria, organizzazione di mostre e di qualsiasi altra	
	iniziativa promozionale; gestione di tutte le attività rela-	
	tive alla catalogazione ed archiviazione di qualsiasi oggetto	
	e/o materiale;	
	- servizi di archiviazione e schedatura fisica (anche presso	
	struttura propria) dei documenti, comprendente tutte le atti-	
	vità previste per la corretta conservazione (depositeria) e	
	gestione del patrimonio documentale di qualsiasi genere, per	

conto di enti pubblici e/o privati, in conformità alla normativa di legge, attraverso l'utilizzo di locali attrezzati con impianti a scaffalatura tradizionale, robotizzati, con armadi rotanti, compattabili semoventi blindati e locali, bunker, nonché l'archiviazione elettronica dei documenti, attraverso la scansione e riproduzione digitale e relativo salvataggio su file, cd-rom, dischi magneto-ottici, nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento hardware e software atto alla gestione dei dati informatizzati;

- servizio stampa, fotocopiatrice, rilegatura, plastificazione, nonché tutte attività connesse, complementari ed accessorie all'editoria e tipografia;
- previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o iscrizioni, l'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e/o continuativo con la gestione di banche dati attraverso la raccolta dei curricula di chi è in cerca di occupazione, compresi i lavoratori disabili e gli appartenenti alle fasce svantaggiate; attività di preselezione dei candidati, orientamento professionale, ricerca e selezione del personale, gestione dei processi di ricollocazione professionale (outplacement), progettazione di percorsi formativi, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;
- consulenza, organizzazione e gestione di centri elaborazione dati per conto proprio e/o di terzi, anche presso la pro-

	pria struttura, attraverso le attività di reperimento e rac-	
	colta dati, caricamento dati (data entry), elaborazione dati,	
	produzione di statistiche, nonché tutte le altre attività	
	connesse, complementari ed accessorie;	
	- attività di consulenza, analisi, progettazione di opere,	
	servizi e forniture di qualsiasi tipo, commissionati da sog-	
	getti pubblici e/o privati;	
	- attività di progettazione e consulenza tecnica, anche me-	
	diante corsi di formazione professionale alle aziende, rela-	
	tivamente all'organizzazione dei cantieri e del lavoro, com-	
	prendenti servizi di consulenza gestionale dell'anagrafica	
	tecnica, gestione del fascicolo edificio/cantiere, gestione	
	del call center, progettazione e preventivazione delle atti-	
	vità, gestione ordini di lavoro, programmazione e pianifica-	
	zione degli interventi, gestione approvvigionamenti, gestione	
	e coordinamento attività e qualsiasi altra attività commis-	
	sionata;	
	- produzione, introduzione, coordinamento, informazione ed	
	assistenza alla realizzazione di programmi di penetrazione	
	commerciale, di indagini di mercato, di indagini sugli aspet-	
	ti informativi, tecnici ed amministrativi connessi con il	
	trasferimento di tecnologie, attività di consulenza relativa	
	allo svolgimento di funzioni organizzative e direttive per	
	l'attuazione di operazioni di Project Financing, nonché tutte	
	le altre attività connesse, complementari ed accessorie;	

- costruzione, ristrutturazione e gestione dei centri di preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio

della ristorazione;

- servizi mensa: servizi di preparazione, smistamento, porzionamento, distribuzione e somministrazione pasti, anche a

domicilio, per conto proprio e/o di terzi, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;

- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, o qualsiasi altro tipo di attività di somministra-

zione di cibi e bevande, presso scuole, ospedali, alberghi, centri termali, e qualsiasi altra struttura, sia pubblica che

privata;

- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti, free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confeziona-

mento pasti, servizi da catering, servizi generali e speciali di cucina e di ristorazione, nonché tutte le altre attività

connesse, complementari ed accessorie;

- consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;

- organizzazione di fiere, mostre, convegni, congressi, manifestazioni culturali, banchetti, cerimonie ed eventi in gene-

re, con i relativi servizi di accoglienza, informazione, guida, assistenza didattica e turistica, hostess, interpreti,

traduttori simultanei, service audio-video, fornitura, montaggio e smontaggio di strutture mobili e/o provvisorie, ac-

	compagnamento e trasporto ospiti, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;	
	- gestione di impianti agro-turistici, con gli annessi servizi di ricezione e ristorazione; i servizi di censimento, valorizzazione, inventariazione e tutela di beni culturali, artistici, monumentali e ambientali, nell'intento della salvaguardia del territorio e del tessuto urbano, per conto di soggetti pubblici e privati; l'organizzazione, la gestione e la custodia di qualsiasi area pubblica e/o privata e delle relative strutture presenti: gestione di parcheggi in genere, gestione di campeggi, gestione di vivai e di impianti per la floricoltura, la micicoltura e le altre attività connesse a quelle agricole o di trasformazione dei prodotti agricoli; la gestione di frantoi, opifici, aziende agricole e zootecniche per la raccolta e/o la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli e di natura animale (latte, uova e quant'altro); la gestione di impianti di acquacoltura, itticoltura, mitilicoltura e la commercializzazione del prodotto, anche attraverso la gestione di mercati ittici; gestione di mattatoi per la macellazione e commercializzazione delle carni, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie a quelle sopra indicate;	
	- la gestione di impianti sportivi, villaggi turistici, centri culturali, ricreativi e dello spettacolo, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;	

- servizi di trasporto (anche ADR) di animali e merci di qualsiasi genere, per conto proprio e/o di terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;

- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito posta e plichi in genere, anche di valori e documenti, vuotatura e trasporto di cassette postali e di gettoni telefonici, affissioni e riscossioni tributi per affissioni, rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;

- servizi di trasporto persone, con o senza autista, in forma singola o collettiva;

gestione di linee in concessione e di servizi scolastici, sociali ed aziendali;

- servizi di trasporto per conto terzi, di trasloco (interno ed esterno) e di facchinaggio in genere, effettuato anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, nonché delle attività preliminari e complementari al facchinaggio, quali la pesatura, legatura, accatastamento, decatastamento, pressatura, imballaggio e assemblaggio, la movimentazione nei piazzali e qualsiasi attività connessa, complementare ed accessoria al trasporto per conto terzi;

- erogazione di ogni tipo di attività di supporto ed ausilia-

	rie alle stazioni portuali, aeroportuali, ferroviarie e di	
	qualsiasi altro ambiente crocevia di merci e/o persone, qua-	
	li, ad esempio, le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo,	
	assistenza al passeggero, pulizia delle banchine, pitturazio-	
	ne, picchettaggio, manutenzione e riparazione a bordo di: na-	
	vi e natanti in genere, aeromobili, treni e qualsiasi altro	
	mezzo di trasporto; prestazioni di servizi di manovalanza di	
	qualsunque tipo, quali carico, scarico, pesatura, misurazione,	
	conteggio e spunta delle merci, trasporto, deposito e movi-	
	mento in genere delle merci e di ogni altro materiale, effet-	
	tuato anche con l'ausilio di attrezzature e macchinari, rela-	
	tiva custodia, nonché tutte le attività a ciò complementari	
	ed accessorie;	
	- servizi alle persone, merci e bagagli, in porti, aeroporti,	
	interporti, stazioni ferroviarie e terminal di qualsiasi ge-	
	nere;	
	- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui ma-	
	gazzini;	
	- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di	
	centri di smistamento, distribuzione e preparazione, a servi-	
	zio di industrie e reti di vendite, nonché tutte le altre at-	
	tività connesse, complementari ed accessorie;	
	- vendita, nolo e manutenzione (conduzione di officina mecca-	
	nica, motoristica, elettrauto e carrozzeria) di mezzi mecca-	
	nici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle	

merci, nonché di mezzi di trasporto di qualsiasi genere;

- logistica: progettazione, realizzazione e consulenza di reti logistiche in genere, nonché la razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;

- attività di progettazione, produzione, manutenzione e rappresentanza, con o senza deposito, di articoli non alimentari, quali, per esempio, i detersivi, le attrezzature e le macchine industriali per la pulizia, per i presidi medico-chirurgici, per l'ambiente, per il facchinaggio, contenitori speciali in cartone, plastica, metallo (cassonetti) e qualunque altro materiale per la raccolta differenziata di rifiuti di qualsiasi tipologia e morfologia, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;

- assunzione e gestione di terziarizzazioni globali e qualsiasi esternalizzazione di attività, sia da soggetti privati che pubblici, dei servizi a monte e a valle della produzione, nonché l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella di cui ai punti precedenti;

- servizi di vigilanza, portierato, guardaroba, fattorinaggio, bidelleria, reception, centralino, segreteria, guardia-nia (armata e non armata) e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie;

- servizi di giardinaggio in genere, nonché le attività di

	progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, am-	
	pliamento, trasformazione, assistenza e manutenzione di aree	
	a verde, quali: pulizia e tutela igienica delle aree verdi,	
	falciatura dei manti erbosi, coltivazione delle tappezzanti	
	erbacee ed arbustive, potatura delle siepi e dei cespugli,	
	potatura delle alberature dei parchi e giardini e delle albe-	
	rature stradali; abbattimento e sostituzione delle alberature	
	dei parchi e giardini e delle alberature stradali; diserbo	
	manuale e meccanico di qualsiasi genere; interventi terapeu-	
	tici alle alberature; irrigazione di alberi ed arbusti; azio-	
	namento, controllo e riparazione degli impianti irrigui auto-	
	matici; rifacimento e rigenerazione di manti erbosi; creazio-	
	ne delle strutture per la regimazione delle acque (fossi, ca-	
	nalette, ecc.); fornitura e messa a dimora di piante e tutte	
	le altre attività connesse, complementari ed accessorie;	
	- costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e ma-	
	nufatti cimiteriali, realizzazione e gestione di impianti di	
	illuminazione elettrica votiva, operazioni cimiteriali quali	
	inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazio-	
	ni, assistenza alle autopsie etc.; realizzazione e gestione	
	di impianti tecnologici cimiteriali quali: inceneritori, cre-	
	matori, depositi di osservazione, obitori e strutture connes-	
	se, tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni	
	cimiteriali, fornitura di qualsiasi attività e servizi con-	
	nessi e/o complementari alla gestione di un cimitero;	

- attività di progettazione, gestione e manutenzione per il recupero ambientale e la valorizzazione (anche turistica), delle aree forestali, parchi, boschi, coste, specchi d'acqua (mari, laghi, fiumi, ecc.) e quant'altro attinente, consistente in: monitoraggi, ricognizioni, censimenti e servizi anagrafe della rete sentieristica, rifugi, aree protette, ecc., realizzazione e ripristino dei sentieri, realizzazione di piantine topografiche, attività di pulizia e bonifica delle aree (compreso arenili, spiagge, specchi d'acqua, ecc.), recupero della vegetazione attraverso le operazioni di rimboscamento o rinfoltimento, installazione di segnaletica, attività di prevenzione ed avvistamento incendi, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;

- attività di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, ampliamento, trasformazione, assistenza, gestione e manutenzione di strade e reti stradali di qualsiasi genere, consistenti in: monitoraggi, ricognizioni, censimenti e servizi anagrafe delle varie reti stradali, pulizia e rimozione rifiuti dalle aree di pertinenza stradale, riparazione del manto stradale, posa in opera e manutenzione di barriere metalliche stradali, vernici, segnali stradali ed impianti elettronici di segnalazione stradale (anche messaggistica variabile con gestione computerizzata), impianti semaforici informatizzati e centralizzati di controllo e gestione del traffico stradale urbano ed extraurbano, cartelloni pubblici-

	tari ed impianti di illuminazione, operazioni di diserbo e	
	sfalcio presso fossi, scarpate, incroci, cordoli, banchine a-	
	diacenti le strade, nonché tutte le altre attività connesse,	
	complementari ed accessorie;	
	- servizi di assistenza sociale, comunitari, sanitari-medi-	
	co-infermieristici e l'assistenza in genere, rivolti alle	
	persone autosufficienti e non autosufficienti (anziani, in-	
	fermi, invalidi, bambini, ecc.), quindi fasce deboli, con ge-	
	stione di tali servizi in centri specializzati e/o a domici-	
	lio, anche attraverso il telesoccorso; aiuto nell'igiene del-	
	la persona e cura dell'aspetto fisico, aiuto nella deambula-	
	zione, aiuto nella vestizione e svestizione, aiuto nell'as-	
	sunzione dei pasti, rifacimento letti, lavaggio e stiratura	
	biancheria, nonché tutte le altre attività connesse, comple-	
	mentari ed accessorie;	
	- attività di ausiliariato (presso enti pubblici e/o priva-	
	ti), ossia il supporto a qualsiasi attività tecnico-ammini-	
	strativa, sanitaria, socio-assistenziale, psicologica e di	
	assistenza in genere, nonché tutte le altre attività connes-	
	se, complementari ed accessorie;	
	- gestione dei servizi di lavanderia, stireria, tintoria,	
	sterilizzazione e nolo di biancheria, a carattere anche indu-	
	striale, per enti pubblici e/o privati di qualsiasi tipolo-	
	gia, compresa la sterilizzazione di strumenti medicali ed e-	
	lettromedicali in genere, nonché tutte le altre attività con-	

nesse, complementari ed accessorie.

2) La progettazione, la realizzazione, l'organizzazione tec-

nica di opere e attività di igiene urbana ed ambientale,

nonché la connessa attività di consulenza per la tutela

dell'ambiente, del territorio e il recupero energetico, oltre

che tutte le attività comunque integrate e connesse con l'e-

cologia e con l'igiene:

- l'attività di raccolta, raccolta in modo differenziato,

spazzamento, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto,

trattamento, trasformazione e riutilizzo, rigenerazione, re-

cupero, riciclo, innocuazione, ammasso, deposito, stoccaggio

(provvisorio e/o definitivo) e smaltimento dei rifiuti di o-

gni classificazione (urbani, assimilabili agli urbani, spe-

ciali, pericolosi, tossico-nocivi) e morfologia, o di loro

frazioni separate, nonché di materie prime e trasformati, a

mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e

tecnologie specifici, conferimento a discarica sul suolo in

proprio e/o per conto terzi, nonché tutte le altre attività

connesse, complementari ed accessorie previste dalla normati-

va vigente;

- attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assi-

milati di spazzamento manuale e meccanico; raccolta e tra-

sporto di rifiuti ingombranti; raccolta differenziata di ri-

fiuti urbani (anche porta a porta), attività esclusiva di

trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impian-

	ti di smaltimento finale, raccolta e trasporto di rifiuti ve-	
	getali provenienti da aree verdi, raccolta e trasporto di	
	differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti	
	conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale	
	di rifiuti urbani), nonché tutte le altre attività connesse,	
	complementari ed accessorie, previste dalla normativa vigente;	
	- attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi,	
	avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, nonché	
	tutte le altre attività connesse, complementari ed accesso-	
	rie, previste dalla normativa vigente;	
	- attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, av-	
	viati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, nonché tut-	
	te le altre attività connesse, complementari ed accessorie,	
	previste dalla normativa vigente;	
	- attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non	
	pericolosi prodotti da terzi, nonché tutte le altre attività	
	connesse, complementari ed accessorie, previste dalla norma-	
	tiva vigente;	
	- attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,	
	nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed ac-	
	cessorie, previste dalla normativa vigente;	
	- gestione di impianti fissi, sia propri che di titolarità di	
	terzi, nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento	
	e di recupero di: stazioni di trasferimento di rifiuti urbani	
	e stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo diffe-	

	renziato, impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pe-	
	ricolosi e pericolosi, impianti di trattamento chimico-fisico	
	e/o biologico di rifiuti, impianti di discarica per rifiuti	
	urbani tal quali trattati, impianti di discarica per inerti,	
	impianti di discarica per rifiuti speciali, impianti di di-	
	scarica per rifiuti pericolosi, impianti di termodistruzione	
	di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pe-	
	ricolosi, nonché la gestione di qualsiasi altra categoria e	
	tipo di impianto di discarica per lo smaltimento e/o recupero	
	di rifiuti, con tutte le altre attività connesse, complemen-	
	tari ed accessorie, previste dalla normativa vigente;	
	- gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazio-	
	ni di smaltimento e di recupero di: impianti mobili di smal-	
	timento e di recupero dei rifiuti non pericolosi, impianti	
	mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi,	
	nonché la gestione di qualsiasi altra categoria e tipo di im-	
	pianto mobile, con tutte le altre attività connesse, comple-	
	mentari ed accessorie, previste dalla normativa vigente;	
	- attività di intermediazione e commercio di rifiuti, con o	
	senza detenzione;	
	- attività di bonifica siti;	
	- attività di bonifica di siti e beni contenenti amianto,	
	nonché qualsiasi altra attività connessa, complementare ed	
	accessoria, prevista dalla normativa vigente;	
	- gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organiz-	

	zati per la realizzazione di prodotti immediatamente utilizzabili mediante il riciclaggio e il recupero in genere di rifiuti solidi urbani, scarti di attività industriali, agro-zootecniche, alimentari, conserviere, di mattatoi e macelli, di fanghi biologici e impianti di depurazione di acque reflue e rifiuti in genere, comunque acquisiti, e lo smaltimento dei residui non impiegati, nonché la gestione di qualsiasi altra tipologia di impianto industriale, con tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie, secondo la normativa vigente;	
	- gestione di impianti per il trattamento di rifiuti di qualsiasi natura tali da permettere il riciclaggio, la trasformazione e lo smaltimento dei sovrappi irrecuperabili mirati al recupero dell'energia, quali impianti di termovalorizzazione, e alla captazione di biogas, nonché la gestione di qualsiasi altra tipologia di impianto industriale per il recupero dell'energia dai rifiuti, con tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie, secondo la normativa vigente;	
	- costruzione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non, nonché tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie;	
	- gestione di impianti di depurazione di acque superficiali, sotterranee e di liquami, nonché la gestione di qualsiasi altra tipologia di impianto industriale, con tutte le altre attività connesse, complementari ed accessorie, secondo la nor-	

mativa vigente;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di

impianti di compostaggio;

3) Attività di organizzazione ed esecuzione di servizi tecni-

ci in favore di soggetti pubblici e/o privati, effettuati

tramite sistemi di elevazione e macchine elevatrici, quali, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, piattaforme aeree,

scale mobili, ponteggi fissi e mobili e sistemi di solleva-

mento di persone e materiali, elevatori per l'edilizia, gru,

sollevatori semoventi, nonché tutte le altre attività, con-

nesse, complementari ed accessorie;

- attività di: noleggio con o senza manovratore, commercio

in proprio e/o per rappresentanza e assistenza tecnica e ri-

parazione di attrezzature per il sollevamento di persone e

cose e loro componenti; noleggio di veicoli civili ed indu-

striali in genere con o senza conducente sia per il trasporto

di persone che di cose;

- la manutenzione di macchine utensili, piattaforme, elevato-

ri, mezzi d'opera, lavori di carrozzeria e meccanica.

Attività di locazione e noleggio, con o senza autista, di au-

toveicoli (inclusi i rimorchi) e veicoli in genere, a motore

e non, da adibire anche al trasporto di persone o cose, sia

per conto proprio che per conto di terzi, sia in Italia che

all'estero, ivi compresi motocicli e ciclomotori, aeromobi-

li, mezzi ferroviari ed imbarcazioni, nonché le apparecchia-

	ture anche elettroniche installabili sui suddetti mezzi;	
	- la prestazione di consulenza e di servizi negli specifici	
	settori della locazione, noleggio e della gestione dei veico-	
	li di cui al punto che precede, nonché nei settori ad essi	
	affini, quali a titolo esemplificativo, indagini di mercato	
	finalizzate all'acquisto, locazione, noleggio o gestione dei	
	suddetti veicoli;	
	- la fornitura, la gestione e l'organizzazione, sia in Italia	
	che all'estero, di tutti i servizi connessi alla immatricola-	
	zione, alla circolazione, al funzionamento, alla manutenzione	
	ordinaria e straordinaria dei veicoli stessi nonché alla lo-	
	ro dismissione;	
	- la compravendita, anche sotto forma di costituzione di di-	
	ritti di usufrutto, dei veicoli di cui al primo punto, nuovi	
	ed usati, e loro parti di ricambio; la loro riparazione, ma-	
	nutenzione ordinaria e straordinaria e deposito, l'esercizio	
	di officine meccaniche nonché di attività di deposito e ri-	
	messaggio dei su indicati veicoli, sia per conto proprio che	
	per conto terzi, sia in Italia che all'estero;	
	- la vendita di veicoli siano essi di proprietà della società	
	che di terzi, anche mediante la gestione e l'organizzazione	
	di procedure d'asta, presso locali propri o di terzi, ovvero	
	tramite piattaforma web, sia in forma riservata che pubblica,	
	sia con incanto che senza incanto; le attività di vendita di	
	cui al presente punto, potranno essere rivolte sia nei con-	

fronti di operatori del settore che di consumatori finali;

- la gestione operativa di tutti i beni di cui ai punti precedenti quando di proprietà di terzi attraverso la prestazione dei relativi servizi ai proprietari e/o agli utilizzatori finali dei suddetti beni.

4) Servizi energetici, di efficientamento energetico e la fornitura di vettori energetici, compresi i lavori, le attività e i servizi connessi, complementari ed accessori quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'efficientamento energetico di impianti ed involucri edilizi;

- diagnosi energetiche con valutazione dei fattori di miglioramento ed individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;

- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico - economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;

- progettazione degli interventi di miglioramento dell'effi-

	cienza energetica da realizzare e redazione delle relative	
	specifiche tecniche;	
	- realizzazione degli interventi di installazione, messa	
	in esercizio e collaudo, relativamente al miglioramento	
	dell'efficienza energetica;	
	- gestione degli interventi di miglioramento dell'efficienza	
	energetica e conduzione degli impianti con garanzia della re-	
	sa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza e-	
	nergetica ed economica;	
	- manutenzione ordinaria e straordinaria (preventiva e cor-	
	rettiva) degli impianti oggetto degli interventi di migliora-	
	mento dell'efficienza energetica, anche al fine di assicurar-	
	ne il mantenimento in efficienza;	
	- monitoraggio dei sistemi di domanda e consumo di energia,	
	verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati con-	
	seguiti secondo metodologie, anche statistiche, individua-	
	te dalle specifiche normative cogenti e/o concordate con il	
	cliente;	
	- predisposizione di adeguati rapporti periodici che permet-	
	tano al cliente un confronto omogeneo dei consumi e del ri-	
	sparmio di energia per tutta la durata contrattuale (inclu-	
	si anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei	
	consumi di risorse naturali);	
	- supporto tecnico per l'acquisizione e/o la gestione di fi-	
	nanziamenti, incentivi e bandi, da parte del cliente, i-	

nerenti interventi di miglioramento dell'efficienza

energetica;

- attività di formazione e informazione dell'utente;

- certificazione energetica degli edifici;

- finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica;

- acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di efficienza energetica;

- sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica;

- ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale preferibilmente delle prestazioni lavorative dei soci;

la stessa può essere svolta avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, attraverso le diverse forme contrattuali, o concedendo appalti o servendosi di terzi, privati o enti pubblici.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa può svolgere qualsiasi attività connessa, affine o strumentale a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura anche mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie, utili o strumentali, e, comunque, attinenti, sia direttamente che in-

direttamente, allo scopo sociale, quali, a puro titolo

esemplificativo:

- il concorso ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private e ad ogni altra procedura di acquisizione di offerte, attivata da qualsiasi soggetto, pubblico e/o privato;

- l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma legalmente consentita, a imprese, specie se svolgenti attività analoghe, complementari e/o accessorie a quella sociale;

- costituire ed essere socia di enti e società di capitali, anche cooperative, ai fini del conseguimento dello scopo sociale;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia formula per facilitare l'ottenimento del credito alle società partecipate e agli enti cui la cooperativa aderisce;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il "Movimento Cooperativo" ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- adottare procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

- favorire lo sviluppo di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia attraverso la creazione di apposite sezioni che attraverso la partecipazione a organismi ed enti idonei a tale scopo.

Il tutto nel rispetto e nella piena osservanza di tutta la normativa e la disciplina, anche di carattere amministrativo, in vigore e in conformità con essa.

Quando per la fornitura di taluni servizi complessi debbano, per legge, integrarsi prestazioni di natura strettamente professionale, la società dovrà avvalersi di soggetti, soci o non soci, titolari di idonea abilitazione come pure dovrà essere previamente autorizzata od ottenere le necessarie iscrizioni quando debba esercitare attività "riservate".

TITOLO III

SOCI

Art. 5)

Il numero dei soci è illimitato variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

1) Tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire;

2) Tutti coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale ed intellettuale, svolta anche presso società controllate o partecipate;

3) Coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa per almeno un anno presso la cooperativa o società controllate o partecipate ovvero che, a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, vengano ammessi anche in mancanza del suddetto requisito.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, o che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo deve valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche, i cui scopi o i cui interessi non siano in

contrasto con quelli della cooperativa o non siano soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo le previsioni di legge.

Art. 6)

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori, nei limiti previsti dalla legge, in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale possono essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti statutariamente previsti, devono, tuttavia, completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata in apposito regolamento, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, comunque non superiore ad anni 5.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui alla normativa vigente in tema di diritto d'ispezione dei libri sociali e diritti dei soci.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e di cui appresso, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate ed elencate successivamente per l'esclusione del socio cooperatore ordinario:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

alla speciale categoria può essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, egli è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, come di seguito previsto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni relative ai soci cooperatori ordinari.

Art. 7)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta che, pena l'inammissibilità della stessa, deve contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale; se non persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e

	dal Presidente del Collegio Sindacale, ove previsto, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute	
	al fine di far constare i requisiti di cui all'art.5 punto 2;	
	c) la dichiarazione di eventuale adesione, contemporanea, in	
	qualità di soci cooperatori ad altre cooperative che perse-	
	guono identici scopi sociali ed esplicano una attività con-	
	corrente, nonché la eventuale dichiarazione di esercitare in	
	proprio imprese identiche e/o affini a quelle della coopera-	
	tiva;	
	d) Il numero di pacchetti di azioni che intende sottoscrive-	
	re, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto;	
	e) la dichiarazione di aver preso visione, di accettare e di	
	attenersi allo statuto ed ai regolamenti interni, nonché alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale e della clausola compromissoria, così come	
	previsto in seguito dal presente statuto, nonché di autoriz-	
	zazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della	
	normativa vigente.	
	g) dichiarazione di aver prestato o meno la propria attività	

lavorativa per almeno un anno presso la cooperativa o società controllate o partecipate.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano o portale WEB aziendale, utilizzato per le comunicazioni aziendali, societarie e per la pubblicazione delle buste paga o

con ogni altro mezzo che consenta di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio stesso, ivi inclusi FAX e e - mail comunicati al momento della domanda di ammissione a socio e annotata, a cura dell'organo amministrativo,

nel libro dei soci, senza indugio. Trascorsi novanta giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano

state integralmente versate le azioni sottoscritte, l'organo amministrativo provvede ad espellere il socio senza ulteriori comunicazioni, in deroga all'art. 13 del presente statuto

La domanda può essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto dovuto; in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata ed annotata senza indugio nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, quest'ultimo deve, nella delibera di rigetto,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso in cui l'assemblea si pronunci positivamente sull'accoglimento della domanda di ammissione di cui sopra, è compito dell'organo amministrativo formalizzare l'ammissione.

Qualunque variazione relativa alle informazioni ed ai requisiti di ammissione dichiarati in sede di domanda deve essere comunicata tempestivamente all'organo amministrativo mediante raccomandata A.R. o con qualunque altro mezzo che consenta di verificare la prova dell'avvenuta ricezione e la riconducibilità della fonte della comunicazione al socio.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, dando evidenza dell'andamento della base sociale.

Art. 8)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo

Amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo

amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le lo-

ro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al

tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità

delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa

stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e

ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-

lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-

nicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla coo-

perativa.

Art. 9)

I soci andati in quiescenza o che si trovino in condizioni di

sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della

cooperativa, con delibera dell'assemblea. Possono diventare

soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'as-

semblea, anche persone non socie aventi particolari titoli di

merito nei confronti della cooperativa. Il socio onorario non ha diritto al voto nelle delibere assembleari.

Art. 10)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso dalla persona fisica.

Art. 11)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che abbia presentato istanza di recesso al termine del proprio rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - qualunque sia il motivo della cessazione.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con raccomandata A.R. o anche a mano o con qualunque altro mezzo che consenta di verificare e conservare la prova dell'avvenuta ricezione, ivi inclusi fax e e - mail risultanti dal libro soci. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora tali presupposti non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comuni-

cazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui in seguito.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto contestualmente alla cessazione del rapporto sociale e pertanto l'eventuale rapporto di lavoro instauratosi cessa dalla data della conoscenza della delibera di recesso.

Tuttavia l'organo amministrativo può deliberare, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la prosecuzione del rapporto di lavoro, se ciò risponda all'interesse della società.

Art. 12)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra anche in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi della normativa vigente;

	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	e) che non adempia, previa intimazione da parte dell'organo	
	amministrativo, nei termini ivi indicati, ai pagamenti di	
	somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	h) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla coopera-	
	tiva.	
	Il socio può, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale, come successivamente indi-	
	cato, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	

L'esclusione diventa operante, sia con riferimento al rapporto sociale che mutualistico, dalla data della delibera di esclusione che deve essere annotata senza indugio nel libro dei soci, a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano o portale WEB aziendale, utilizzato per le comunicazioni aziendali, societarie e per la pubblicazione della busta paga o con ogni altro mezzo che consenta di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio stesso, ivi inclusi FAX e e - mail risultanti dal libro soci. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, così come successivamente indicato.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di quanto in seguito indicato, la cui liquidazione, semmai ridotta in proporzione alle perdite imputabili

	li al capitale, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, secondo la normativa vigente.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui in precedenza.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti quali sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, devono indicare quello tra loro che li rappresenta di fronte alla cooperativa.	

In difetto di tale designazione, si applica la normativa vigente in materia di indivisibilità delle azioni.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure prima indicate. In mancanza, si provvede alla liquidazione, ai sensi di quanto in precedenza stabilito.

In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune. La cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste in precedenza.

In caso di apprezzamento negativo, e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione, ai sensi di quanto in precedenza stabilito.

Sia nel caso di unico erede che in quello di rappresentante comune degli eredi, è fatto salvo il diritto di ricorrere all'assemblea dei soci, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 16)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

	Il valore delle azioni per le quali non é richiesto il rimborso nel termine suddetto é devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del precedente art. 12, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso delle azioni calcolate, come precedentemente descritto.	
	Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti previsti dalla normativa vigente in tema di compensazione legale e giudiziale.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Tipologia degli strumenti finanziari della cooperativa

CAPO I

(soci sovventori)

Art. 17)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società cooperative.

Art. 18)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 51,00.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, stabilendo l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione, attraverso i regolamenti societari.

Art. 19)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvede ad indicarne altro gradito e, in mancan-

	za, il socio può vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare il	
	proposto acquirente all'organo amministrativo, il quale deve	
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione.	
	Art. 20)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) le modalità e i diritti patrimoniali conseguenti al reces-	
	so.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio	
	di amministrazione.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori.	
	A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti va-	

riabile, da un minimo di uno ad un massimo di cinque, deter-

minato per scaglioni in relazione al numero di azioni di sov-

venzione possedute dal socio, come di seguito indicato:

- da 1 a 20 = un voto;

- da 21 a 40 = due voti;

- da 41 a 80 = tre voti;

- da 81 a 160 = quattro voti;

- oltre 160 = cinque voti.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovvento-

re, lo stesso avrà diritto ad un voto quale socio lavoratore

nonché ad un numero di voti quale socio sovventore determina-

ti ai sensi del precedente comma.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta

a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nel-

l'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni quale socio

sovventore.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei

voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati

in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-

denza dei voti spettanti ai soci sovventori è ridotta, applli-

cando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra

il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il

numero dei voti da essi portati.

Ai soci sovventori è concessa la facoltà di nominare ammini-

	stratori e sindaci in misura non superiore ad un terzo dei	
	complessivi membri dell'organo, nonché di un liquidatore in	
	caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina è delibe-	
	rata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto in pro-	
	porzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai	
	soci.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compi-	
	ti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci	
	lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dalla delibera assembleare di emissione;	
	2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della coope-	
	rativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sodali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 21)	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437	
	ss. codice civile decorsi due anni dall'emissione di nuove a-	

zioni destinate a soci sovventori il recesso dei soci sovventori potrà essere effettuato liberamente ed anche fuori dei casi previsti dalla legge. Il recesso potrà avvenire per tutte o parte delle azioni di titolarità del socio sovventore.

In questo caso, come per lo scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.32. Nella liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nel rimborso rispetto alle azioni dei soci lavoratori.

CAPO II

(STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI)

Art.22)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, nel rispetto della normativa vigente nella specifica materia da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci; con la medesima delibera vengono stabiliti: l'importo complessivo della emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

ti.

Art. 23)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (Euro cinquecento/00) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 24)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto è ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi, tuttavia, restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei sindaci e, in caso di liquidazione della cooperativa, di un liquidatore. Tale nomina è deliberata a maggioranza dei voti ad essi spettanti.

Art. 25)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvede ad indicarne altro gradito. In mancanza, il socio può vendere a chiunque.

Art. 26)

Oltre che nei casi previsti dalla normativa in materia di diritto di recesso, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni deve avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre può avvenire per un importo pari al valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

CAPO III

(AZIONI DI PARTECIPAZIONE)

Art. 27)

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di cooperative.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-

zione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

il termine di durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

	i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima di 2 punti in più rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, quali i regolamenti societari, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 28)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni sono prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Art. 29)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 30)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 51,00 obbligatoriamente raggruppate in pacchetti costituiti da non meno di 20 azioni, che costituiranno il numero minimo di azioni da sottoscrivere o multipli di 20.

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore ne superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili accantonati e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, formato con le somme versate dai soci a tale titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera a), ai sensi della normativa vigente in tema di emissione delle azioni.	
	Art. 31)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	

azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste in precedenza, controfirmata per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 32)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30% od alla misura minima eventualmente stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge in materia di società cooperative;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti, alle condizioni e nella misura prevista dalla legge in materia di società cooperative;	
	d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, da distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi -	

siano essi soci lavoratori o soggetti diversi dai soci lavoratori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari detenuti dai soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio, nonché quando il rapporto fra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società non è superiore ad un quarto.

Art. 33)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
sulla destinazione del ristorno, che può essere attribuito
mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione coo-
perativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci deve, in ogni
caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità
degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed
il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regola-
mento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 34)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di parte-
cipazione cooperativa, se necessaria.

Art. 35)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" almeno 15 giorni prima dell'assemblea, oppure mediante lettera raccomandata A.R. o lettera raccomandata a mano, o con ogni altro mezzo che consenta di verificare la prova della ricezione del messaggio stesso, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Si dovrà considerare idonea, a tal fine, anche la pubblicazione sul portale WEB aziendale, utilizzato per le comunicazioni aziendali, societarie e per la pubblicazione della busta paga accompagnata da fax o e - mail agli indirizzi risultanti dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 36)

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci

	sovventori, stabilendone gli importi e le caratteristiche,	
	come in precedenza stabilito, nonché sui voti spettanti se-	
	condo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci e al soggetto deputato al control-	
	lo contabile;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutte le altre materie riservate alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su	
	qualsiasi altro argomento non previsto e che non sia di e-	
	sclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi prima indi-	
	cati.	

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito ai casi le cui deliberazioni possono essere assunte dall'organo amministrativo.

Art. 37)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (espres-	
	si di persona o per delega), su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	E' ammesso il voto per corrispondenza.	
	L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il	
	collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando	
	nel libro soci non risultino iscritti più di venti soci oppu-	
	re altro numero inferiore), a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità	
	di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ove si verificassero i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia, la cooperativa istituisce assemblee separate. L'organo amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Allo scopo di facilitare lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni possono essere create anche in zone prive delle strutture suddette quando, per numero dei soci e importanza di attività, sia ritenuto opportuno dagli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero dei soci in una sezione si

riduca la disotto della soglia minima stabilita, l'organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Art. 38)

Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa (metà più uno dei voti espressi, essendo neutri gli astenuti), ma possono avvenire anche per acclamazione.

Art. 39)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che siano stati ammessi con deliberazione di data antecedente di 90 giorni alla data dell'assemblea e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci diversi dalle persone fisiche possono avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica quanto in precedenza stabilito nella specifica materia.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente, come disposto dalla normativa vigente in

tema di rappresentanza nelle assemblee.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo e, in sua assenza dal vice presidente, e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41)

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea che provvede alla nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori non persone fisiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea

	che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 42)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione sia ordinaria che straordinaria della cooperativa,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni - ad eccezione delle materie previste dalla norma-	
	tiva vigente per quanto concerne i poteri da attribuire ai	
	soggetti delegati, dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi	
	componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla coope-	
	rativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministra-	

tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 43)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione deve essere inviata dal Presidente non meno tre giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione, con ogni mezzo, anche attraverso canali telematici, purchè possa essere garantita la prova della avvenuta ricezione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio sarà validamente costituito e potrà, quindi, validamente deliberare, ove siano presenti tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei partecipanti con diritto di voto).

Art. 44)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di sostituzione degli amministratori, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 46)

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente o altro Consigliere, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, con la quale quest'ultimo venga espressamente delegato, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

Art. 47)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per delibera dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 48)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi, che termina alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della cari-

ca.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, custodito dal Presidente del Collegio Sindacale.

Ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa vigente in tema di controllo contabile, l'Assemblea può affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 49)

L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 50)

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati, dall'assemblea e, più in generale, dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio

	di tre arbitri, tutti nominati da un terzo estraneo alla so-	
	cietà, scelto di comune accordo tra le parti in lite, ovvero,	
	in caso di mancanza di accordo, da un terzo estraneo alla so-	
	cietà, scelto dal presidente del tribunale nel cui territorio	
	ha sede legale la società, adito dalla parte più diligente.	
	L'autorità di nomina provvede anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazio-	
	ne del relativo incarico.	
	L'arbitrato ha sede nel luogo ove ha sede legale la coopera-	
	tiva.	
	La parte che ricorre al collegio deve precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato è rituale e gli arbitri decidono secondo diritto,	
	determinando anche la ripartizione dei costi dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi	
	diritto di voto.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-	
	vanta giorni, esercitare il recesso.	

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nomina uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 52)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di quanto in precedenza stabilito;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge in materia di società cooperative.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 53)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può ela-

borare appositi regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri ritenuti opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se costituiti.

Art. 54)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 55)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dalla normativa vigente in materia della "disciplina delle società cooperative", si applicano le norme delle società per azioni, in quanto compatibili.

F.to: Angelo Disabato - Notar Francesco Paolo Petrera L.S.